



Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza
Tel. 0971.668192/ Fax 0971.668191

REGIONE BASILICATA

IL PRESIDENTE

Potenza, 23/11/2015

Prot. 244897/MAA

Egregio
Piero Lacorazza
Presidente Consiglio Regionale Basilicata
P o t e n z a

Egregio Presidente,

Le comunico che la Giunta regionale, riunitasi oggi in via d'urgenza, ha approvato un DDL contenente "Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 14 della Legge 30 Ottobre 2014 n. 161".

La norma si è resa necessaria al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'ottimale funzionamento delle strutture sanitarie, alla luce di quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30/10/2014 n. 161. Ed in particolare del termine perentorio del 25/11/2015 entro il quale adottare provvedimenti legislativi atti ad evitare provvedimenti, da parte delle singole strutture sanitarie lucane, che nel variare l'organizzazione e il funzionamento della maggior parte dei reparti ospedalieri, determinerebbero in molti casi l'impossibilità di garantire i volumi e le tipologie di attività attualmente erogati.

Sulla scorta di queste considerazioni e nelle more di avviare un processo organico di ristrutturazione che tenga conto, da un lato, delle esigenze legate alla sostenibilità finanziaria dei processi in atto e, dall'altro, della necessità di venire incontro ai bisogni delle comunità interessate, scongiurando possibili tensioni di ordine sociale, La prego, egregio Presidente, di convocare una riunione urgente del Consiglio Regionale della Basilicata per l'approvazione del DDL di cui in premessa.

Cordiali saluti.


Marcello Pittella

Disegno di Legge

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.14 DELLA
LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161**

Art. 1

Finalità

1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, ed assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'ottimale funzionamento delle strutture, la Giunta regionale, entro il 31 luglio 2016, adotta i provvedimenti di riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nell'ambito delle azioni già intraprese in applicazione del DM 2.4.2015, n.70, pubblicato nella GURI n. 127 del 4.6.2015.
2. Per la finalità di cui al precedente comma 1 è istituito apposito comitato tecnico composto da rappresentanti della Regione e delle Aziende ed Enti del SSR che potrà avvalersi dell'eventuale supporto di agenzie nazionali.
3. La Giunta regionale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce il comitato tecnico di cui al precedente comma 2.

Art.2

Disciplina transitoria

1. Nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale che individui eventuali deroghe alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 66/2003, fermo restando i principi della protezione e della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e comunque non oltre il 31 luglio 2016:
 - a) per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro di cui all'art.4 del D.Lgs n.66/2003, il periodo di riferimento è di mesi dodici in linea con quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo;

- b) l'attività libero professionale prestata per l'Azienda Sanitaria di appartenenza o per altre Aziende del SSR non concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs n.66/2003;
- c) i riposi inferiori ad undici ore sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano di garantire la continuità dell'assistenza come accertati di responsabili dei servizi sanitari interessati.

Art.3

Tetti di Spesa

1. Le Aziende Sanitarie regionali sono autorizzate, fino al 31 luglio 2016, all'acquisizione di personale a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministrazione, fino ad una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell'anno 2015 per il periodo di assenza del personale dipendente in caso di maternità, malattia, aspettative, fruizione di altri benefici, distacchi, comandi e permessi previsti dalla normativa. Tale costo non viene computato agli effetti del rispetto di tutti vincoli di spesa complessiva del personale stabilita dalla normativa nazionale e regionale.

Art.4

Norma finale e dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.